

COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Nuova VITTORIA della UIL Scuola Rua Lombardia a tutela dei diritti del personale precario

Il **Tribunale di Bergamo**, con sentenza del **27 dicembre 2023** ottenuta dai legali della UIL Scuola Rua Lombardia, **conferma il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti al personale precario!**

Riconosciuti ben **€ 1.869,52** in favore di un COLLABORATORE SCOLASTICO precario iscritto alla UIL Scuola Rua di Bergamo.

Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione già nel 2018 e confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL Scuola Rua Lombardia chiarendo che *il personale del comparto scuola, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione accessoria senza differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e senza differenza fra le diverse tipologie di supplenze*".

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha riconosciuto al collaboratore scolastico precario il diritto ad ottenere gli oneri accessori dello stipendio, ossia il Compenso Individuale Accessorio.

Numerosi ed unanimi sono, ormai, le sentenze emesse dai Tribunali italiani ottenute dalla UIL Scuola Rua Lombardia.



Il C.I.A. è pari ad **€ 73,70 mensili** per gli assistenti amministrativi ed **€ 66,90 mensili** per i collaboratori scolastici.

Le **adesioni** al ricorso volto al recupero degli oneri accessori "C.I.A" sono ancora **aperte** presso ogni sede della UIL Scuola Rua Lombardia.

CHI PUO' PARTECIPARE AL RICORSO: Tutto il personale ATA (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e/o ex personale COVID.

COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail (ricorsiuilscuolalombardia@gmail.com) o telefonicamente le sedi della UIL Scuola Rua Lombardia.

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:

- 1) Documento d'Identità e Codice Fiscale.
- 2) Contratti di lavoro degli ultimi 5 anni
- 3) Cedolini

LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito udienza del 27.12.2023 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2104/2023

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████

ricorrente

E

M.I.M., Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro p.t., USR Lombardia A.T. Bergamo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi come in atti dalle dott.sse ██████████ ██████████

convenuto

OGGETTO: *spettanze retributive*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Con ricorso depositato in data 18.10.2023, ritualmente notificato, ██████████ collaboratore scolastico, agiva in giudizio, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per contestare il mancato percepimento dell'emolumento denominato "Compenso

essere comparato a quello prestato con supplenza annuale. Il Ministero individuava, in ogni caso, la quantificazione degli importi che sarebbero spettati al ricorrente per CIA (€ 1.869,52 – somma specificamente accettata dal ricorrente con le note da ultimo depositate).

Senza necessità di approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa dal Giudice all'esito dell'udienza di discussione odierna che si svolgeva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..

La domanda va accolta per le ragioni si seguito esposte (come da sent. n. 118/2023 Trib. Bergamo che si rimette nei passaggi salienti)

La domanda può quindi essere accolta ed il Ministero dell'Istruzione va condannato al pagamento degli emolumenti a titolo di CIA come da quantificazione MIM.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, al pagamento a favore di parte ricorrente dell'emolumento CIA per il periodo di causa e come da quantificazione MIM, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € ██████████ per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari.

Così deciso in Bergamo, il 27.12.2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta